

N. R.G. 3217/2011

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Mantova

Prima Sezione

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle
persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Pietro Bernardi

Presidente Relatore

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Luigi Pagliuca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **3217/2011**

r.g. promossa da:

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 12-8-2011 G. B., descritte le proprie condizioni economiche, esponeva 1) di essere stato dichiarato inabilitato con sentenza n. 73/99 emessa in data 15-12-2-2/1999 dal Tribunale di Mantova; 2) che le proprie facoltà mentali sarebbero sensibilmente migliorate; 3) che, alla luce della entrata in vigore della legge 6/2004, la misura di protezione più idonea doveva considerarsi la amministrazione di sostegno; 4) che, al di fuori del proprio fratello B. G., parimenti dichiarato inabilitato, non vi erano parenti prossimi in grado di assumere l'incarico di amministrazione di sostegno; 5) che il curatore non si era puntualmente interessato della propria persona; 6) che la

persona più idonea a ricoprire il ruolo di a.d.s. era M. L. che già in passato gli aveva prestato assistenza domiciliare e che tuttavia era stata inopinatamente licenziata dal curatore avv. C. M.: alla luce di tali considerazioni il ricorrente chiedeva la revoca della inabilitazione e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ex art. 429 III co. c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno.

Si costituiva in proprio il curatore del B., avv. C. M. la quale sosteneva 6) il difetto di legittimazione passiva del ricorrente alla luce di quanto disposto dall'art. 429 c.c. in tema di legittimazione a chiedere la revoca dell'inabilitazione nonché il difetto di capacità processuale avendo conferito il mandato defensionale senza l'assistenza del curatore; 7) che le condizioni di salute del ricorrente non erano migliorate; 8) che la l'amministrazione di sostegno non sarebbe la misura di protezione più adatta posto che il ricorrente non era in grado di occuparsi della gestione quotidiana tanto da essersi disinteressato del pagamento delle fatture relative ai servizi di pubblico interesse e che, per tale motivo, era stato privo della fornitura del gas per circa un anno; 9) che essa si era sempre diligentemente occupata del ricorrente e che il licenziamento di M. L. si era reso necessario per le ingiustificate intromissioni nella gestione dei beni del B. e per la mancanza di collaborazione nell'espletamento del servizio di assistenza: alla stregua di tali considerazioni l'avv. M. chiedeva che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva e comunque di capacità processuale dell'istante e, comunque, che la domanda venisse rigettata.

Esaminato il ricorrente ed espletata c.t.u., affidata al dott. M. S., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

In primo luogo va osservato che, sebbene l'art. 429 c.c., non contempra espressamente l'inabilitato tra le persone legittimate a chiedere la revoca di tale misura, nondimeno deve ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9-1-2004 n. 6 e della modifica dell'art. 417 c.c. (che consente ora anche al soggetto che si trovi nella condizione di essere dichiarato inabilitato e addirittura interdetto la possibilità di proporre tale tipo di domanda) ed in un contesto normativo caratterizzato da una maggiore tutela e considerazione dei c.d. diritti personalissimi, tale legittimazione debba ora essere riconosciuta e che il mancato intervento del legislatore sul disposto di cui all'art. 429 c.c. sia il frutto di un mero difetto di coordinamento.

Non può inoltre andare sottaciuto che l'art. 406 c.c. consente al beneficiario di chiedere l'apertura della amministrazione di sostegno e che il soggetto cui è stata applicata tale misura può chiederne la revoca ai sensi dell'art. 413 c.c., laddove la giurisprudenza di legittimità da tempo è orientata nel senso che, rispetto agli istituti della interdizione e inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno vada individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. 26-10-2011 n. 22332): poiché dunque le varie misure di protezione, pur

rimanendo diversificate in ragione della maggiore adeguatezza di ciascuna ad assicurare efficace tutela al beneficiario, presentano tratti di forte affinità, non vi è ragione che giustifichi un differenziato regime per quanto concerne la legittimazione da parte del beneficiario a chiedere la revoca della misura.

Ne consegue pertanto che il B. è legittimato a chiedere la revoca dell'inabilitazione, restando conseguentemente superato anche il profilo del denunciato difetto di capacità processuale.

In ordine alle condizioni di salute del ricorrente va osservato che il dott. S., a seguito di scrupolosa indagine, ha concluso affermando che il B. (riconosciuto affetto da sindrome schizoaffettiva con prevalente componente paranoidea) si trova in uno stato di abituale infermità di mente che gli impedisce di

provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi sia ordinari che straordinari e che la misura di protezione più adeguata sarebbe l'interdizione (misura questa invero richiesta dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni).

Ritiene peraltro il collegio che le condizioni psico-fisiche di B. G., quali emergenti dalla consulenza tecnica, dalla documentazione sanitaria allegata e dall'esame dell'interessato, inducano a valutare come più opportuna la misura di protezione consistente nella nomina di un amministratore di sostegno, tenuto conto del contesto sociale in cui il B. è inserito (frequenta il centro diurno di C. G. nell'ambito di un progetto di semiresidenzialità che lo impegna tre giorni alla settimana ed è in carico da tempo al Dipartimento di Salute Mentale Struttura Complessa Psichiatrica Alto Mantovano) e della non complessa consistenza del suo patrimonio: egli infatti gode di una pensione

categoria IO e di una di categoria INCIV pari a complessivi € 807,27 mensili circa, dispone (in pari quota con il fratello) di liquidità depositata in banca pari a circa € 4.000,00 nonché di ulteriori somme presso Poste s.p.a. per € 50.000,00 e risulta inoltre titolare per la quota di metà con il fratello della casa di abitazione sita in V. M. nonché (con il fratello e con terzi) di un piccolo appezzamento di terreno ubicato in V. M.; peraltro lo stesso curatore ha evidenziato come il tratto più problematico della gestione abbia riguardato i rapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi, difficoltà peraltro agevolmente superata mediante l'accorgimento della domiciliazione delle bollette presso il proprio studio.

Richiamati, quindi, i disturbi psichici che affliggono B. G. ed i riflessi che hanno avuto e potranno continuare ad avere sulle sue capacità di cura della propria persona nonché di gestione economica, questo collegio rileva, da un lato, l'inadeguatezza della misura dell'inabilitazione e, dall'altro lato, la necessità che venga comunque adottata una misura di protezione che, tra l'altro, lo ponga comunque al riparo dagli esiti potenzialmente pregiudizievoli di operazioni di particolare incidenza economica che siano sorrette da capacità critiche e volitive alterate, reputandosi che, alla luce dei nuovi principi di protezione sanciti dalla legge 9-1-2004 n. 6 e tenuto conto del carattere residuale della inabilitazione, la misura più adeguata di tutela sia la nomina di un amministratore di sostegno (cfr. Cass. 26-10-2011 n. 22332; Cass. 1-3-2010 n. 4866; Cass. 22-4-2009 n. 9628; Cass. 12-6-2006 n. 13584), rimessa alla competenza del giudice tutelare. Ne consegue che la richiesta di interdizione formulata dal P.M. non può trovare accoglimento.

Alla luce del disposto di cui all'art. 429 c.c. va dunque revocata la misura dell'inabilitazione mentre va disposta la immediata trasmissione degli atti del fascicolo al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.

In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca la inabilitazione disposta nei confronti di B. G. (nato a V. M. il xx-x-xxxx) disposta con sentenza 73/99 del Tribunale di

Mantova emessa in data 15-12/2-2/1999;

- rigetta la domanda volta ad ottenere la pronuncia di interdizione;

- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Mantova per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno a protezione di B. G.;

- manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Mantova, 1 ottobre 2013.

I

Il Presidente Est.

dott. Mauro Pietro Bernardi